



Kasernenstrasse 23  
CH-8004 Zürich  
CHE-107.723.519 MWST  
T. +41 44 269 70 50  
F. +41 44 269 70 60  
E. info@swissperform.ch  
www.swissperform.ch

Gesellschaft für Leistungsschutzrechte  
Société pour les droits voisins  
Società per i diritti di protezione affini  
Societad per ils dretgs vischins

Nostro rigerimento: <<INDVID>> - 2i

## Contratto di affiliazione e di gestione per i produttori di supporti audio e/o audiovisivi

tra	e
SWISSPERFORM Società per i diritti di protezione affini Kasernenstrasse 23 8004 Zurigo	<<CONTRACT_NAME>> <<CONTRACT_NAME2>> <<CONTRACT_STRASSE>> <<CONTRACT_STRASSE2>> <<CONTRACT_PLZ>> <<CONTRACT_ORT>> <<CONTRACT_COUNTRY>>  Numero di membro SWP : <<SWPNR>> nel seguito definito il «membro»

### Informazioni relative al membro

Si prega di cancellare e correggere le informazioni errate e di inserire i dati mancanti. Se vi è poco spazio, inserire le aggiunte su un foglio a parte. Se non si possono fornire informazioni, si prega di lasciare in bianco.

#### I. Informazioni personali generali

##### a) Dati personali o dell'azienda

Nazionalità / sede: <<NATIONALITAET>>

---

Data di nascita / costituzione: <<GEBURTSDATUM>>

---

Forma giuridica: <<RECHTSFORM>>

---

Telefono: <<TELEFON>>

---

Telefono cellulare: <<MOBIL>>

---

Fax: <<FAX>>

---

E-mail: <<EMAIL>>

---

Sito Web: <<WEBSEITE>>

---



b) Per produttori di supporti audio

Per notificarci i vostri reclami relativi alle registrazioni, visitate  
[www.swissperform.ch](http://www.swissperform.ch) --> Produttori di fonogrammi --> Notificare i diritti

Per ricevere i compensi aggiuntivi in base alle quote di mercato, visitate  
[www.swissperform.ch](http://www.swissperform.ch) --> Produttori di fonogrammi --> Comunicazione del fatturato

c) Per produttori di supporti audiovisivi

- Lungometraggio    Documentario    Film didattico    Programma televisivo  
 Spot pubblicitario    Cartone animato    Videoclip    Filmato istituzionale o industriale  
 Altri: \_\_\_\_\_

Ha già dichiarato i film alla SUISSIMAGE?    Sì    No

II. Altre affiliazioni

a) Membro delle seguenti associazioni professionali (facoltativo)

- ARF/FDS    ASMP    ASV    GSFA    IFPI  
 IFPI (Video)    IG    GARP    SFA    SFP  
 Altri: \_\_\_\_\_

b) Membro delle seguenti società di gestione estere per i diritti di protezione affini

Denominazione della società: \_\_\_\_\_

Da quando: \_\_\_\_\_

Per quale paese/territorio: \_\_\_\_\_

III. Dati per la ripartizione dei compensi

a) Indirizzo per i pagamenti

Istituto finanziario: \_\_\_\_\_

N° di conto: \_\_\_\_\_

Intestato a: \* \_\_\_\_\_

N° IBAN: \* \_\_\_\_\_

Codice BIC / SWIFT: \*\* \_\_\_\_\_

\* Campo obbligatorio

\*\* Campo obbligatorio per un indirizzo di pagamento estero

b) Informazioni in caso di obbligo al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto\*

Il membro è iscritto nel registro dell'Amministrazione federale delle contribuzioni con i seguenti dati:

Numero IVA: \_\_\_\_\_

Denominazione: \_\_\_\_\_

\* Un obbligo d'imposta sul valore aggiunto può insorgere per le seguenti ragioni: per via di un fatturato annuo che non comporta l'esonero dall'assoggettamento fiscale (attualmente pari a CHF 100'000.--); in virtù della rinuncia all'esonero dall'assoggettamento fiscale; o per aver optato per la tassazione, ad es., della propria prestazione culturale.

IV. Gruppo di aventi diritto

Ogni membro di SWISSPERFORM appartiene almeno a uno dei cinque gruppi di aventi diritto riportati nel seguito:  
interpreti audio, interpreti audiovisivi, produttori di fonogrammi, produttori di opere audiovisive, organismi di diffusione.

a) Appartenenza ai seguenti gruppi di aventi diritto\*

<<BERECHTIGENGRUPPEN>>

\* Cfr. la successiva cifra 1 e la cifra 12 delle Condizioni generali di gestione per i produttori di supporti audio e/o audiovisivi

b) In caso di appartenenza a diversi gruppi di aventi diritto, l'esercizio del diritto di voto e di elezione avverrà nel seguente gruppo di aventi diritto\*

<<STIMMRECHT>>

\* Cfr. la successiva cifra 1 e la cifra 12 delle Condizioni generali di gestione per i produttori di supporti audio e/o audiovisivi

- La preghiamo di comunicarci sempre e immediatamente qualsiasi modifica di questi dati.
- La preghiamo di compilare anche la successiva cifra 5.
- La preghiamo di apporre la Sua firma in calce al presente contratto.

Il presente Contratto di affiliazione e di gestione (nel seguito definito il «contratto») regola esclusivamente il rapporto giuridico esistente tra SWISSPERFORM e il membro in qualità di produttore/produuttrice, ossia che appartiene al gruppo di aventi diritto «produttori di fonogrammi e/o produttori di opere audiovisive».

1. Affiliazione a SWISSPERFORM

L'affiliazione a SWISSPERFORM ha luogo nell'ambito del/dei gruppo(i) di aventi diritto di cui alla precedente cifra IVa).

Ai sensi dell'art. 4a cpv. 3 degli statuti di SWISSPERFORM, un membro può esercitare il proprio diritto di voto e di elezione solo nell'ambito di un gruppo di aventi diritto. Laddove il membro appartenesse a diversi gruppi di aventi diritto, eserciterà quindi il suo diritto di voto e di elezione nell'ambito del gruppo di aventi diritto di cui alla precedente cifra IVb) (fatte salve istruzioni diverse che il membro impartirà in futuro).

2. Condizioni generali di gestione

Per i particolari e i diritti e i doveri reciproci dipendenti dal presente contratto fanno stato le Condizioni generali di gestione allegate, che costituiscono parte integrante del presente contratto.

Il membro, apponendo la sua firma, conferma di aver letto e compreso le Condizioni generali di gestione allegate e di accettarle.

### 3. Modifica delle Condizioni generali di gestione

Le Condizioni generali di gestione possono essere modificate in qualsiasi momento da SWISSPERFORM. Per essere valide, le modifiche devono essere decise sia dal comitato direttivo di SWISSPERFORM che dai rispettivi gruppi di esperti interessati. SWISSPERFORM farà pervenire al membro le Condizioni generali di gestione modificate per posta o in forma elettronica almeno 60 giorni prima della loro entrata in vigore. Qualora il membro non approvasse le modifiche, avrà il diritto di disdire il presente contratto entro 30 giorni dalla notifica delle Condizioni generali di gestione modificate per l'ultimo giorno prima della loro entrata in vigore. Qualora il membro non si avvalsesse del diritto di disdetta, le modifiche delle Condizioni generali di gestione varranno come accettate dal membro e saranno vincolanti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore per entrambe le parti contrattuali.

### 4. Dichiarazione di cessione e obbligo di gestione

Per tutta la durata del presente contratto, il membro incarica SWISSPERFORM della gestione fiduciaria dei diritti, rispettivamente dei diritti al compenso attuali e futuri che gli spettano in virtù della legge sul diritto d'autore (LDA) nella sua qualità di produttore/produttrice e che vengono gestiti da una società di gestione o in altro modo a livello collettivo.

Laddove fosse necessario per lo scopo, il membro cede i seguenti diritti, rispettivamente i diritti al compenso a SWISSPERFORM e incarica SWISSPERFORM di gestirli in tutto il mondo secondo le disposizioni degli statuti, dei regolamenti e del presente contratto di affiliazione e di gestione. SWISSPERFORM dichiara di accettare tale cessione.

- a) ritrasmissione simultanea **e senza modifiche di opere diffuse (art. 22 combinato con l'art. 38 LDA)**;
- b) ricezione pubblica di trasmissioni (art. 22 combinato con l'art. 38 LDA);
- c) utilizzazione di supporti audio e audiovisivi disponibili in commercio ai sensi dell'art. 35 LDA;
- d) locazione di supporti audio e audiovisivi (art. 13 combinato con l'art. 38 LDA);
- e) produzione o importazione di supporti vergini e di altri mezzi di registrazione o di apparecchi atti alla registrazione (art. 20 cpv. 3 combinato con l'art. 38 LDA);
- f) utilizzazione di registrazioni a fini didattici (utilizzo scolastico: art. 19 e art. 20 cpv. 2, combinati con l'art. 38 LDA);
- g) utilizzazione delle registrazioni per informazione interna e documentazione in imprese (impiego aziendale; art. 19 e art. 20 cpv. 2, combinati con l'art. 38 della LDA);
- h) far riprodurre registrazioni a terzi per il proprio uso privato, come anche la messa a disposizione da parte di terzi della possibilità di riproduzione e della capacità di memorizzazione per uso privato (art. 19 e art. 20 cpv. 2, combinati con l'art. 38 LDA);
- i) **utilizzazione delle opere d'archivio degli organismi di diffusione ai sensi dell'art. 22a combinato con l'art. 38 LDA**;
- j) mettere a disposizione registrazioni diffuse ai sensi dell'art. 22c combinato con l'art. 38 della LDA;
- k) riproduzione ai fini di diffusione di supporti audio e audiovisivi disponibili in commercio (art. 24b combinato con l'art. 38 LDA);
- l) riproduzione di registrazioni pubbliche in una forma accessibile alle persone disabili (art. 24c combinato con l'art. 38 LDA);
- m) i diritti, rispettivamente i diritti al compenso per tutte le ulteriori utilizzazioni, per cui la legge prevede attualmente, ma anche per il futuro, una gestione collettiva obbligatoria.

La cessione dei diritti vale indipendentemente dal fatto che essi si presentino, in Svizzera o all'estero, sotto forma di diritti esclusivi o di diritti ad un compenso e anche se, ai sensi del diritto estero applicabile, per la gestione dovesse bastare anche un semplice ordine d'incasso (mandate to collect).

### 5. Possibile limitazione territoriale

Il membro può limitare la cessione dei diritti, rispettivamente del diritto ad un compenso, optando per una delle tre varianti riportate qui di seguito. Una limitazione di questo tipo significa che SWISSPERFORM non è tenuta, né è autorizzata a gestire i diritti, rispettivamente il diritto ad un compenso del membro tramite le società sorelle nei paesi esclusi. Quindi il membro, in riferimento a tali paesi esclusi, non ha nemmeno diritto a indennità maggiorate, che potrebbero realizzarsi sul modello dei cosiddetti contratti di non scambio con società sorelle straniere per la remunerazione delle utilizzazioni all'estero.

(Si prega di contrassegnare una delle due varianti.)

- Il membro non effettua alcuna limitazione territoriale.
- Il membro effettua una limitazione territoriale sulla base di una delle tre varianti seguenti:

Variante 1: «globale minus»

Il membro esclude i seguenti paesi dalla cessione dei suoi diritti, rispettivamente del diritto ad un compenso:

---

---

Variante 2: «regionale plus»

Il membro limita la cessione dei suoi diritti, rispettivamente del diritto ad un compenso alla Svizzera e al Principato del Liechtenstein, oltre che ai seguenti paesi:

---

---

Variante 3: «regionale»

- Il membro limita la cessione dei suoi diritti, rispettivamente del diritto ad un compenso alla Svizzera e al Principato del Liechtenstein.

6. Diritto applicabile e foro competente

Al presente contratto si applica esclusivamente il diritto materiale svizzero.

Se il membro ha il proprio domicilio, rispettivamente la propria sede all'estero, Zurigo costituisce il luogo di adempimento determinante e il foro competente esclusivo per tutte le controversie dipendenti dal presente contratto. Altrimenti vale la competenza prevista dalla legge.

---

Luogo, data

---

Firma del membro